COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 129

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 (1681) 129

PRESIDENTE 129, 131, 133

JACAZZI 132

MALFATTI FRANCESCO 132

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 131, 132

SERVADEI, *Relatore* 130, 131

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541) 134

PRESIDENTE 134, 135, 136

JACAZZI 135, 136

MALFATTI FRANCESCO 135

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 136

TERRANA, *Relatore* 134, 135

Votazione segreta:

PRESIDENTE 136

La seduta comincia alle 10.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bianco e Carta sostituiscono, per la discussione del disegno di legge 1681, rispettivamente i deputati Di Giannantonio e Zamberletti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 (1681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

Ricordo che nella seduta precedente si era chiusa la discussione generale e che dopo la

replica del relatore onorevole Servadei il seguito della discussione, su richiesta del sottosegretario Sarti, era stato rinviato. Prego ora il relatore di riassumere brevemente il suo parere.

SERVADEI, *Relatore*. Nella seduta precedente sono rimasti sospesi alcuni punti che il rappresentante del Governo si riservò di esaminare in maniera più approfondita. Rispetto ad alcuni di questi punti ho già espresso il mio pensiero che ora riassumo.

Per quanto riguarda la decorrenza dei miglioramenti, ribadisco il mio parere contrario all'emendamento Jacazzi al primo comma dell'articolo 2.

Il secondo punto concerneva la specificazione dei territori interessati al provvedimento: se si trattava cioè soltanto dei territori sui quali il nostro paese aveva perso la sovranità o anche di territori, come la zona-B di Trieste, sotto amministrazione non italiana. La questione che opportunamente si sostenne fu quella che, nel caso in cui si intendesse comprendere tra i soggetti di questo provvedimento gli ex pensionati della zona-B di Trieste, era necessario aggiungere alla dizione « sotto la sovranità » la dizione « o sotto l'amministrazione ».

Il terzo punto verteva sulla opportunità di ammettere « a domanda » ovvero « d'ufficio » gli interessati a godere di questo beneficio. L'impressione fu che la Commissione, in generale, fosse per l'automaticità del provvedimento, trattandosi di solito di cittadini che o a causa della residenza in altre nazioni o a causa dell'età o delle vicende cui sono stati sottoposti, possono anche non essere informati della situazione e perdere quindi questo diritto.

Riassumendo, esprimo parere favorevole all'emendamento Franchi all'articolo 1 inteso ad aggiungere alla dizione « sotto la sovranità » la dizione « o sotto la amministrazione ». Sono d'accordo altresì sull'emendamento Jacazzi al secondo comma dell'articolo 2 inteso a fare concedere la reversibilità delle pensioni d'ufficio in quanto l'amministrazione dello Stato già dispone dei nominativi dei pensionati.

Per quanto concerne la decorrenza dei miglioramenti il relatore è dell'avviso che se i beneficiari fossero rimasti pensionati di enti locali sottoposti alla sovranità ed all'amministrazione italiana, la decorrenza del provvedimento – come per tutti i pensionati degli enti locali – sarebbe dal 1962. Si eccepisce che la posizione previdenziale di questi pensionati è stata assorbita dallo Stato come debito vitalizio consolidato; da ciò si fa discendere una diversa configurazione del rapporto fra Stato e cittadino, inteso non più quale dipendente di ente locale, bensì dello Stato. A me sembra che questo ragionamento non possa reggere, nel senso che era difficile lasciare questi pensionati a carico della Cassa di previdenza, dal momento che essi non sono più cittadini italiani dato che il territorio nel quale avevano operato non fa più parte del territorio nazionale. La soluzione d'obbligo quindi non poteva che essere questa: che cioè lo Stato assumesse l'impegno di pagare direttamente queste pensioni non potendo la Cassa di previdenza – ente locale – assumersi un onere a favore del quale non ci sono i contributi che, in definitiva, devono provvedere alla formazione della base per la corresponsione di questa pensione.

Quindi rimangono pensionati di enti locali ad ogni effetto; pertanto se noi dessimo a queste pensioni di enti locali la decorrenza del 1958 porremmo i loro titolari in una situazione di privilegio, di vantaggio nei confronti degli altri pensionati di enti locali italiani. Nessuno, naturalmente, è animato da pregiudiziali in questo senso: si tratta di cittadini benemeriti che tanto hanno sofferto; sul piano di principio, però, finirebbero indubbiamente per trovarsi in una situazione di privilegio rispetto ad altri pensionati che sono rimasti in territorio nazionale.

Concludendo, il relatore rimettendosi – ovviamente per questa questione – alle decisioni della Commissione, ritiene che una retta interpretazione della *ratio* della legge e dei suoi precedenti, non possa che portare a considerare come data di partenza di questi benefici il 1° luglio 1962, salvo che la Commissione decida altrimenti. Se la Commissione vuol essere generosa ed il Governo ha la possibilità di coprire l'onere, la questione allora esula dalle valutazioni che può fare il relatore il quale – ripeto – riconferma che questo atteggiamento di allineare e continuare a tenere allineata la platea delle pensioni degli enti locali italiani, gli appare un atteggiamento giusto ed equo.

Questi pensionati sono danneggiati fino a quando non otterranno questo miglioramento; ma, se nel momento in cui tutti l'otterranno, noi dessimo ad essi una retroattività maggiore potremmo danneggiare gli altri pensionati, i quali con buon diritto potrebbero rivendicare anch'essi ciò che lo Stato italiano concede ad una categoria limitata di cittadini, i quali,

tuttavia, hanno la stessa posizione giuridica e gli stessi diritti nei confronti della collettività.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo, per quanto riguarda il quadro generale, alle considerazioni svolte dal relatore e mi riprometto di intervenire volta per volta sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficienza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, qualora le disposizioni medesime siano più favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti.

Gli onorevoli Franchi ed Alfano hanno proposto il seguente emendamento, al quale il relatore si è dichiarato favorevole:

aggiungere dopo le parole: sotto la sovranità, *le parole:* o sotto l'amministrazione.

Il relatore ha, poi, proposto il seguente emendamento suggerito dalla Commissione bilancio:

aggiungere dopo le parole: 15 febbraio 1958, n. 46, *le parole:* e successive modificazioni ed integrazioni.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Franchi ed Alfano.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 1, risulta pertanto così formulato:

« Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficienza delle zone di confine passate sotto la sovranità o sotto l'amministrazione di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora le disposizioni medesime siano più favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

Coloro che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilità della pensione. La concessione decorre dal 1° luglio 1962 se la domanda è presentata entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Gli onorevoli Jacazzi, Flamigni, Malfatti Francesco, Luberti e Grimaldi propongono i seguenti emendamenti:

sostituire il primo comma con il seguente: La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958;

al secondo comma, sostituire le parole: hanno diritto, a domanda, *con le parole*: hanno diritto, d'ufficio, *e conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma.*

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara contrario allo emendamento Jacazzi al primo comma per le ragioni che, in parte, sono state anticipate dal collega Servadei. Inoltre la decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1962 è il frutto di una intesa intervenuta a suo tempo tra il Ministro dell'interno e quello del tesoro e risalente al tempo in cui fu predisposto lo schema di legge nella precedente legislatura.

Quando i miei predecessori stabilirono il contatto con il Dicastero del tesoro, non fu possibile dare un effetto retroattivo al provvedimento, per motivi che sono connessi alla copertura degli oneri.

Però, a parte queste argomentazioni, in questo momento la considerazione essenziale è che la legge 22 novembre 1962, n. 1646, più volte citata, nel disporre l'estensione delle disposizioni sulla reversibilità, previste dalla legge del 1958, a favore degli iscritti alle Casse pensioni che fanno parte degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro, stabilisce all'articolo 8 che i benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa, se la domanda è presentata entro il primo anno, ovvero negli altri casi dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Pertanto, se ci si riferisce al 1958, verrebbe ad essere corrisposto ai titolari delle pensioni, maturate in territori passati sotto sovranità di altro Stato, e assunte come debito vitalizio dello Stato un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla legge del 1962.

D'altra parte, qualora dovessimo concedere dei privilegi a questi pensionati accettando il principio della retroattività, ci troveremmo in condizione di dover acquisire un nuovo principio.

Inoltre in questo momento è difficile prevedere una nuova copertura finanziaria, senza contare che il provvedimento è già in ritardo per le difficoltà intercorse nei contatti con il Ministero del tesoro.

Per queste ragioni, e cioè, per non creare sperequazioni con un provvedimento che invece è di natura perequativa, e perché ci troviamo di fronte ad un problema di copertura tutt'altro che facile, mi permetto di esprimere parere contrario a nome del Governo allo emendamento Jacazzi al primo comma, mentre mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda gli altri emendamenti.

JACAZZI. Noi insistiamo su questo emendamento perché non concordiamo con le argomentazioni del relatore e del sottosegretario. Sono due cose differenti, il vitalizio dello Stato e le pensioni che fanno capo alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Avevo chiesto all'onorevole sottosegretario quale fondamento legislativo avesse giustificato la fissazione della data di decorrenza al 1° luglio 1962. Egli risponde: « È un frutto di compromessi » non certo con gli interessati, aggiungo.

Il Sottosegretario afferma, poi, che rimandando al 1958 la decorrenza delle pensioni si tratterebbero con più favore i pensionati stranieri; in realtà il trattamento più favorevole sarebbe operante solamente per sei mesi, secondo la legge originaria. Ecco perché non comprendo il motivo di questa decorrenza dal 1° luglio 1962.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Noi dobbiamo fare molte altre polemiche – e le facciamo – con i colleghi del Tesoro; preferiamo affrontare con essi problemi di maggior consistenza piuttosto che affrontare una battaglia di princìpi per sancire un privilegio, sia pure limitato nel tempo.

MALFATTI FRANCESCO. Faccio notare che per quanto l'onorevole Sottosegretario si sia dichiarato d'accordo su questo punto con l'onorevole Servadei, le motivazioni sono diverse. Infatti mentre l'onorevole Servadei ha tentato una giustificazione di carattere giuridico-formale – ha detto cioè che l'essere state assunte queste pensioni nel debito vitalizio dello Stato non modifica la posizione giuridica dei beneficiari che rimane quella di dipendenti di enti locali – l'onorevole Sottosegretario rileva invece che è soltanto un problema di denaro.

SARTI. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È anche un problema di denaro.

MALFATTI FRANCESCO. Le argomentazioni del relatore Servadei secondo me non hanno fondamento giuridico. Qui siamo di fronte ad un debito vitalizio dello Stato. Parlare di rapporto di fronte alla configurazione giuridica del pensionato è errato; perché questo rapporto non esiste più. Non si può nemmeno parlare di rapporto di lavoro perché, ripeto, questo dipendente è in quiescenza. Solamente coloro che hanno goduto del beneficio dopo il '62 potrebbero sollevare una eccezione di sostanza e non una eccezione formale per quella disparità di trattamento. Da un punto di vista formale non ci sarebbe differenza perché gli uni sono dipendenti degli enti locali e sono pagati dalla cassa pensioni dipendenti locali, mentre gli altri sono pagati con una pensione erogata dallo Stato. Nella legislazione italiana ci sono delle cose molto strane. Il legislatore interviene con una legge e apporta notevoli benefici rispetto alla reversibilità. Nello stesso tempo però crea disparità di trattamento tra gli aventi causa dei pensionati di una stessa categoria, in quanto i benefici medesimi, mentre sono estensibili a quelle pensioni rispetto alle quali – in mancanza di regolamenti degli enti locali di provenienza dei dipendenti – devono essere applicate le norme previste per

le pensioni statali, non possono essere estesi, invece, a quelle pensioni alle quali vanno applicate le norme dei regolamenti degli enti che le hanno liquidate, regolamenti che sono meno favorevoli, poiché emanati prima che si affermassero i nuovi princìpi sulla reversibilità delle pensioni. Ora anche gli enti locali, sia del territorio nazionale sia dei territori passati sotto la sovranità di altri Stati, hanno ottenuto la facoltà di estendere ai propri dipendenti quei benefici goduti solo da altri. Non si capisce pertanto perché la decorrenza debba essere dal 1962 invece che dal 1958 come gli altri. O hanno diritto, e allora devono usufruire della stessa decorrenza degli altri, o non ne hanno, e, in tal caso, non bisogna dar loro nulla.

Per concludere, da un punto di vista giuridico non c'è una giustificazione; da quello della spesa, forse, ma comunque varrebbe la pena di sentire il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Jacazzi ed altri al primo comma di cui ho dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Jacazzi ed altri al secondo comma di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Con l'approvazione dell'emendamento resta soppresso l'ultimo periodo del secondo comma.

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

Coloro che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, d'ufficio, alla reversibilità della pensione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere di lire 27.000.000 relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Jacazzi, Flamigni, Malfatti Francesco, Luberti e Grimaldi avevano presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole*: All'onere di lire 27 milioni relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969, *con le parole*: All'onere di lire 40 milioni relativo al periodo 1° gennaio 1958-31 dicembre 1969 ».

Questo emendamento è precluso dalla reiezione del precedente emendamento all'articolo 2 e pertanto non sarà posto in votazione.

Il relatore, conformemente al parere della V Commissione, ha proposto i due seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: dello stanziamento con, *con le parole*: degli stanziamenti iscritti al »;

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

All'onere di lire 3.500.000 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

All'onere di lire 27.000.000 relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

All'onere di lire 3.500.000 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta era stata rinviata, a richiesta delle varie parti di cui si era fatto portavoce il relatore, la discussione del disegno di legge per un supplemento d'istruttoria.

L'onorevole Terrana ha facoltà di svolgere re la relazione.

TERRANA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede alcune modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 411, e 2 giugno 1961, n. 477; tra queste modifiche, quella essenziale è la variazione dello stanziamento. La precedente legge, cioè quella del '61, prevedeva lo stanziamento di 300 milioni annui, mentre il disegno di legge in esame prevede uno stanziamento di 500 milioni annui.

Il disegno di legge, sebbene il titolo parli di provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero, in realtà si limita a predisporre la concessione di sussidi da dare agli editori, ai librai e agli industriali grafici al fine di incrementare e proteggere le esportazioni del libro italiano.

Questo disegno di legge potrebbe sollevare problemi abbastanza vasti in ordine a tutto il settore della diffusione della cultura italiana all'estero, che per altro non viene realizzata soltanto con la diffusione del libro italiano; inoltre si potrebbe eccepire sull'attuale competenza in questo settore che – sia pure limitatamente agli aspetti del disegno di legge in esame, – è ancora attribuita alla Presidenza del Consiglio, laddove dinanzi all'esigenza di una politica organica in questo campo, molto più logico apparirebbe attribuire questo compito alla competenza sia del Ministero della pubblica istruzione, sia a quello degli Esteri, o meglio ancora al solo Ministero della pubblica istruzione.

Tuttavia io non intendo certo sollevare in via incidentale questi problemi che ci porterebbero ad un più vasto discorso sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, cui tante volte si è accennato, ma che mai – purtroppo – è stato portato a termine.

Intendo soltanto sottolineare l'importanza e l'urgenza di questo tema, ed auspico che esso venga prima o poi – anzi prima piuttosto che poi – finalmente all'esame del Parlamento, perché non è solo su questo concetto, ma su molti altri, che si deve discutere la struttura del nostro Gabinetto ministeriale.

Per quanto riguarda il funzionamento della Presidenza ed i suoi poteri, quindi, mi astengo dal sottolineare qui molti altri aspetti che potrebbero essere presi in esame per quanto riguarda la cultura italiana all'estero, e vengo al provvedimento in esame.

La legge del 1961, come ho accennato, prevedeva lo stanziamento di 300 milioni di lire per la concessione di premi speciali a favore degli editori, dei librai e degli industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro. Ora, l'articolo 1 del disegno di legge in esame, aumenta questo stanziamento da 300 a 500 milioni. A questo proposito possono farsi alcune considerazioni, e forse qualche chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario potrebbe essere utile, anche se non è di sua specifica competenza. Il disegno di legge, praticamente, si riduce all'aumento dello stanziamento, che comincia ad essere – almeno secondo i dati in mio possesso – molto modesto rispetto all'entità delle esportazioni di libri italiani. Cioè il rapporto fra sussidio e valore globale delle esportazioni, che prima aveva una certa dimensione, oggi viene ad essere molto ridotto, in quanto si tratta di 500 milioni di sussidio su un valore globale di esportazione di circa 30 miliardi annui. Questa sproporzione rende impossibile, evidentemente, un discorso di proporzionalità fra sussidio ed esportato, né io mi sentirei di proporre una operazione di proporzionalità matematica, discorso che è stato già fatto del resto nelle precedenti occasioni in Parlamento, e che si è cercato anche di recepire in certo qual modo con la formula adottata per la formulazione dell'articolo 2.

Di fronte a questa sproporzione diventa più importante il problema della utilizzazione di questi fondi; a tale proposito può sorgere qualche preoccupazione in ordine alla concentrazione di questi sussidi piuttosto verso un particolare tipo di libri anziché verso quelli effettivamente utili alla diffusione della cultura italiana all'estero, in quanto l'articolo 2 – che è sostanzialmente quello della precedente legge – usa una formula secondo me non molto chiara. In particolare non mi convincono le parole « esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario ». Addirittura si può ipotizzare perfino qualche speculazione nel senso cioè di stampare in Italia dei libri per usufruire dei benefici di esportazione, indipendentemente dalla loro idoneità a diffondere la cultura italiana. Mi pare che questo articolo non faccia un riferimento allo scopo, per il quale viene conferito il premio, riferimento che invece esiste nel decreto del Presidente della Repubblica che approva le norme di esecuzione di questa legge.

Dice infatti l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica: « i premi sono commisurati al valore letterario, artistico e scientifico e alla idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ». Credo opportuno che si debba ripetere nella legge il riferimento allo scopo per cui il premio viene concesso.

Non mi sentirei di avanzare proposte diverse, di approfondire cioè il discorso del come questi premi devono essere concessi restando questa materia disciplinata dal regolamento. Tuttavia a scopo informativo posso ricordare che l'attuale regolamento, che ritengo debba essere aggiornato, prevede una commissione composta da funzionari ministeriali, da esperti designati dall'associazione degli editori, da editori di musica, da librai, da grafici e da scrittori. L'altra modifica cui ho accennato riguarda il termine per la presentazione della domanda che, mentre prima non era previsto dall'articolo 2 della vigente legge, ma solo dal regolamento, ora viene inserito nella legge, fissando un termine anticipato al 31 gennaio invece del 31 luglio. A questo riguardo, l'articolo 3 contiene un errore materiale che deve essere emendato perché in difformità con quanto chiarisce la relazione. Infatti prevede la presentazione delle domande entro il 21 gennaio mentre si deve dire 31 gennaio, non avendo senso un termine così anomalo. Del resto la relazione dice specificamente 31 gennaio. C'è nell'articolo 2 del disegno di legge una omissione rispetto alla vigente legge, che io proporrei di evitare. È vero che il disegno di legge che discutiamo non ripropone la stessa normativa, tuttavia siccome l'articolo 2 di esso è per la prima parte copia conforme, tranne la questione del termine, all'articolo 2 della vigente legge, io aggiungerei anche l'ultimo periodo di questo che dice: « Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazioni ufficiali ».

Credo che una delle forme di garanzia più valide di controllo, quando si è in presenza di una democrazia attiva nella quale i cittadini vogliono partecipare alla vita pubblica, consista nella pubblicità degli atti dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALFATTI FRANCESCO. Desidero subito dichiarare che condivido i rilievi fatti dal relatore. Inoltre preannuncio agli onorevoli colleghi la presentazione di un ordine del giorno molto conciso del seguente tenore:

« La Commissione,

invita il Governo

ad intervenire affinché sia possibile agevolare gli editori italiani, limitatamente alla diffusione del libro all'estero di particolare valore artistico, scientifico e letterario, sia nel prezzo della carta e sia nell'adozione di tariffe speciali per la spedizione dei libri ».

Vorrei esporre, poi, un'altra considerazione più ampia. Non mi pare che in un campo così delicato, come quello dei premi dati per un particolare fine si possa emanare una legge strutturata così come quella presentata al nostro esame, lasciando, poi, al regolamento la nomina dei comitati incaricati di erogare i premi (vedi articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del '57). Questo aspetto è molto delicato e mi pare che dovrebbe essere trasferito alla competenza della legge, e non già essere materia di regolamento.

JACAZZI. Signor Presidente, ritengo che il termine del 31 gennaio, previsto nell'articolo 3, per la presentazione delle domande intese ad ottenere il premio sia troppo oneroso. Infatti basti pensare alla serie di fatture che la ditta deve presentare alla dogana e agli altri documenti da allegare alla domanda stessa per comprendere l'inadeguatezza del termine. È quasi impossibile che un esportatore riesca ad ottenere tutta questa do-

cumentazione entro il 31 gennaio. Ritengo pertanto preferibile mantenere il precedente termine.

Per quanto riguarda, poi, la pubblicità, sono pienamente d'accordo con il collega onorevole Terrana e ritengo che questa sia necessaria nell'erogazione dei premi. Anzi, ritengo opportuno che la ripartizione dei premi sia riportata nella *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo opportuno chiedere un rinvio della discussione. A parte le considerazioni sulla struttura del provvedimento, in merito alle quali non voglio entrare, credo che poiché sono stati richiesti dei chiarimenti, questi potranno essere dati più esaurientemente dal mio collega della Presidenza del Consiglio, che ha anche il compito di sovraintendere alla direzione generale della proprietà intellettuale, dipendente appunto dalla Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha proposto un rinvio della discussione allo scopo di fornire idonee precisazioni alle richieste di chiarimenti avanzati dagli onorevoli colleghi intervenuti alla discussione. Mi faccio carico delle osservazioni emerse nel corso della discussione per pregare l'onorevole Sottosegretario qui presente di rendersi interprete dei dubbi che sono apparsi nel corso della discussione.

In secondo luogo, poiché è stata lamentata (e mi pare un rilievo giusto) la carenza di comunicazione dei bollettini ufficiali, ritengo opportuno prendere una iniziativa, affinché ai membri della Commissione vengano inviati i bollettini ufficiali dei Ministeri competenti in modo che di volta in volta si abbia la documentazione necessaria e tutte le indicazioni utili al nostro lavoro. Anche di ciò vorrei che l'onorevole Sottosegretario si rendesse interprete presso la Presidenza del Consiglio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 » (1681):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Benocci, Boldrin, Caprara, Corona, Bianco, Felici, Flamigni, Fortuna, Foschi, Franchi, Giraudi, Jacazzi, Luberti, Maggioni, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pagliarani, Palmitessa, Pellicani, Salvi, Semeraro, Servadei, Terrana, Carta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO